

## **TI\_GERICHTE 32.2001.48 vom 14. Mai 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-05-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2001.48](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2001.48)

FR: TI\_GERICHTE 32.2001.48 du 14 mai 2001

IT: TI\_GERICHTE 32.2001.48 del 14 maggio 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 18**

e riferimenti ivi citati; EVGE 1960, 249, ZAK 1961 84 e 367; RAMI 1991 pag. 270 e segg.; cfr. anche Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 209). A tale riguardo la giurisprudenza federale ha inoltre precisato che è giustificato fondarsi sul reddito effettivo nella misura in cui si può ammettere che l'assicurato potrebbe conseguire un guadagno analogo in altri posti sul mercato del lavoro (RCC 1973 201, RCC 1961 80; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Lausanne 1985, pag. 202-203; ATFA 1968 188, EVGE 1961, 41). 2.8. Chiamato ora a pronunciarsi sulla liceità del provvedimento con cui l'UAI, in sede di revisione, ha confermato il precedente grado d'invalidità del 60%, questo TCA ritiene che la fattispecie non sia stata correttamente accertata dall'amministrazione. E' infatti da rilevare che le considerevoli e frequenti variazioni dei redditi annui effettivamente conseguiti dall'assicurato a far dal 1997 (fr. 31'973 nel 1997, fr. 38'656 nel 1998, fr. 40'962 nel 1999 e fr. 33'478 nel 2000) sono dovute alle variazioni della cifra d'affari, registrate nei rispettivi anni nel reparto vendita della \_\_\_\_\_, sulla quale l'assicurato percepiva e percepisce trimestralmente una percentuale che è stata definita come "percentuale sulle vendite" (cfr. V) o "premio di vendita" (doc. AI \_) o ancora "provvigione" (cfr. doc. AI \_; cfr. anche la dichiarazione del datore di lavoro secondo cui "il salario del signor \_\_\_\_\_, come responsabile della vendita al dettaglio, dipende direttamente dalla cifra d'affari prodotta in questo reparto", cfr. doc. AI \_). Tale remunerazione supplementare, corrisposta in aggiunta ad un salario fisso di fr. 19'500 annui, dipende quindi da fattori di natura congiunturale inerenti all'andamento dell'azienda (come d'altronde riconosciuto dallo stesso UAI, cfr. osservazioni 28 agosto 2001, V), ritenuto che nulla agli atti consente di ipotizzare che in concreto gli aumenti, rispettivamente le diminuzioni di salario dovute a variazioni della cifra d'affari siano anche solo parzialmente da porre in relazione ad una modifica delle capacità di guadagno e quindi a eventuali mutazioni della situazione invalidante dell'assicurato. Ne consegue che tanto il salario conseguito nell'anno 2000 quanto i precedenti salari percepiti nel 1997 1998 e 1999 non possono e non potevano da soli costituire criterio sufficiente per la determinazione della capacità al guadagno di \_\_\_\_\_. 2.9. Delle circostanze sopra evidenziate non sembra d'altronde neppure averne tenuto conto l'assicuratore LAINF, sia nello stabilire il tasso d'invalidità iniziale dell'80% (in considerazione di un reddito annuo futuro di fr. 19'500, cfr. decisione \_\_\_\_\_ del 22 ottobre 1996) sia nel fissare il nuovo tasso d'invalidità a seguito della procedura di revisione sfociata con decisione su opposizione 18 luglio 2000 (cfr. consid.

2.5). Pertanto, la valutazione dell'invalidità effettuata dalla \_\_\_\_\_, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, non può essere ritenuta vincolante per il calcolo dell'incapacità al guadagno in ambito AI. Nella sua più recente giurisprudenza in materia di coordinazione tra assicurazione invalidità e l'assicurazione infortuni federale, accennata al considerando 2.4, il TFA ha infatti stabilito che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. In casi eccezionali, tuttavia, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe neppure se fosse sostenibile o persino equivalente. La valutazione dell'invalidità da parte di una assicurazione sociale non deve in effetti essere considerata determinante allorché essa è il risultato dell'esercizio non sostenibile del potere d'apprezzamento (cfr. STFA del 26 luglio 2000, in DTF 126 V 288 e Pratique VSI 2001, pag. 79 e segg.; cfr. anche DTF 119 V 468 e segg.; RAMI 2000, pag. 390). In concreto, a mente di questo TCA, nelle sue succitate decisioni la \_\_\_\_\_ ha stabilito il tasso d'invalidità di \_\_\_\_\_ sulla base del salario effettivamente percepito, senza tenere conto dei summenzionati criteri che in simili casi devono essere considerati ai fini del calcolo del reddito da invalido. Pertanto una diversa graduazione dell'invalidità da parte dell'AI, che in casu, dovrà comunque essere operata dopo ulteriori accertamenti di carattere economico (cfr. consid. 3.1.), appare giustificata da motivi pertinenti.

3.1. Alla luce delle considerazioni che precedono, ai fini della determinazione del reddito da invalido l'amministrazione avrebbe dovuto, se non addirittura fissare il reddito da invalido con riferimento all'insieme del mercato del lavoro prescindendo quindi dal salario effettivamente conseguito, perlomeno procedere ad una verifica dei dati salariali effettivi per rapporto alle possibilità di guadagno che l'assicurato, tenuto conto delle attività ancora esigibili, presenterebbe sull'insieme del mercato del lavoro (sul punto cfr. Vetsch-Lippert, Die Bemessung der Invalidität nach dem Bundesgesetz über die Invalidenversicherung vom 19. Juni 1959, pag. 138-140). A mente di questo TCA, come sopra accennato, tale modo di procedere avrebbe in realtà dovuto essere adottato già in occasione delle precedenti procedure nelle quali è stato fissato, ed in seguito ridotto, il tasso d'incapacità al guadagno dell'assicurato con riferimento unicamente ai salari da esso effettivamente percepiti (cfr. decisioni UAI 15 maggio 1997 e 16 maggio 2000). Pertanto, per stabilire il reddito da invalido nell'ambito della procedura di revisione che ci occupa, l'amministrazione, a cui l'incarto viene retrocesso, dovrà procedere alla determinazione di tale reddito con riferimento ai salari mediamente percepiti, in una situazione di mercato equilibrato, in attività ancora ammissibili per l'assicurato. Essa potrà quindi stabilire se il salario effettivo conseguito nel 2000 può essere ritenuto quale reddito da invalido ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 o se sarà invece necessario procedere ad una sua correzione. Inoltre, nell'ambito del nuovo calcolo dell'invalidità, dovrà altresì essere determinato con precisione il reddito conseguibile dall'assicurato senza invalidità, il quale risulta essere stato stimato inizialmente, nel 1997, in fr. 109'200 (cfr. decisione 15 maggio 1997, doc. AI \_) ed in seguito ridotto, nel 2000, senza specifiche motivazioni, a fr. 101'000 (cfr. decisione 16 maggio 2000, doc. AI \_), importo che è quindi stato implicitamente considerato anche nella decisione impugnata.

3.2. Per quanto riguarda i redditi (da invalido) considerati in occasione delle precedenti procedure amministrative sfociate con decisioni 15 maggio 1997 e 16 maggio 2000, spetterà all'amministrazione, alla luce dei nuovi accertamenti, valutare se procedere ad un riesame delle rispettive decisioni, ritenuto che, come visto (cfr. consid. 2.8) già la fissazione, nel 1997, del reddito da invalido di fr. 19'500 annui potrebbe

eventualmente rivelarsi non giustificata. Una modifica in tal senso delle precedenti decisioni da parte del giudice costituirebbe infatti una violazione del principio secondo cui l'amministrazione ha la facoltà ma non l'obbligo di modificare in via di riesame una decisione cresciuta in giudicato se questa risulta manifestamente errata (cfr. SVR 1996 UV Nr. 42 p. 130; DTF 119 V 477; DTF 119 V 422; DTF 119 V 183; RAMI 2/1994 p. 87; DTF 117 V 12; DTF 116 V 62; DTF 110 V 34 consid. 3; DTF 109 V 121; ZAK 1985 58; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 262). Visto quanto precede la decisione impugnata deve essere annullata e l'incarto rinviato all'UAI affinché stabilisca il grado d'invalidità di \_\_\_\_\_ conformemente a quanto indicato nei considerandi precedenti e si pronunci nuovamente sulla domanda di revisione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.